



C.F. n° 8200236 084 8
P.I. n° 0023803 084 5



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI RACALMUTO

PROVINCIA DI AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE VERBALIZZATA AL N. 89 DEL REGISTRO IN DATA 28/09/2015

OGGETTO:

Approvazione Regolamento per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione.

L'anno duemilaquindici, addì 28 del mese di settembre, alle ore 18,00 e seguenti, in Racalmuto e nella Residenza Municipale, Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

CONSIGLIERI	P	A
1) Mantione Ivana	x	<input type="checkbox"/>
2) Morgante Maria	x	<input type="checkbox"/>
3) Pagliaro Sergio	x	<input type="checkbox"/>
4) Gagliardo Carmelisa	x	<input type="checkbox"/>
5) Piscopo Marilena	x	<input type="checkbox"/>
6) Mattina Morena Giuseppa	x	<input type="checkbox"/>
7) Mattina Vincenzo	x	<input type="checkbox"/>
8) Maniglia Salvatore	x	<input type="checkbox"/>

CONSIGLIERI	P	A
9) Tufarulo Marcello	x	<input type="checkbox"/>
10) Guagliano Giuseppe	x	<input type="checkbox"/>
11) Di Vita Angelo	x	<input type="checkbox"/>
12) Leone Pasqua Rita Cinzia	x	<input type="checkbox"/>
13) Zucchetto Maria	x	<input type="checkbox"/>
14) Romano Luigi	x	<input type="checkbox"/>
15) Rizzo Girolama	x	<input type="checkbox"/>

Si da atto che al momento della trattazione del presente argomento è accertata la presenza in aula dei seguenti Consiglieri Comunali: Tutti quelli avanti generalizzati, meno il Cons. Mattina Vincenzo e meno il Cons. Piscopo Marilena.

TOTALE: Presenti N. 13 Assenti N. 2 (Mattina Vincenzo e Piscopo Marilena).

Assistono: il Sindaco Avv. Emilio Messina e gli Assessori Comunali Sigg.ri Alessi Alfonso Paolo, Manto Salvatore e Picone Salvatore.

Assume la presidenza l'Avv. Ivana Mantione – Presidente del Consiglio Comunale – la quale, con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott. Calogero Ferlisi, dichiara legale la presente riunione ed invita gli interessati a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.



COMUNE DI RACALMUTO
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

SETTORE IV

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE E/O ACCORDI DI COLLABORAZIONE.

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione.

**IL SEGRETARIO GENERALE
IN FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SETTORE IV
su conforme direttiva dell'Amministrazione Comunale**

PREMESSO che:

1. i Comuni sono sempre più frequentemente chiamati ad assolvere a compiti primari nell'amministrazione del Paese ed a soddisfare le attese crescenti del cittadino-utente, registrandosi, nel contempo, una continua e progressiva riduzione dei trasferimenti statali e regionali destinati a finanziare le attività istituzionali dell'Ente;

2. l'art. 43 della L. 27.12.1997, n. 449, ha previsto che gli Enti Locali, in vista del reperimento di risorse, hanno piena facoltà di stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati;

3. i contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione si configurano, pertanto, quali strumenti negoziali sempre più diffusi negli Enti Locali per reperire risorse e consentire la realizzazione di risparmi di spesa in relazione a progetti, iniziative ed attività dell'Amministrazione già programmate;

4. in materia dispone, altresì, l'art. 119 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, ai sensi del quale, *"In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi"*;

CONSIDERATO che:

5. con l'art. 1 della L.R. 12.7.2011, n. 12, sono state recepite, nella Regione Siciliana, rendendole applicabili nel territorio regionale, le disposizioni del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CE;

6. l'art. 26 del citato decreto legislativo prevede che:

- *"1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o altre ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all'allegato I, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, per importi superiori a quarantamila euro, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.*
- *2. L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto.*
- *2-bis. Ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali si applicano altresì le disposizioni dell'art. 199-bis del presente codice"*;

RITENUTO che:

si intende

- dotare questo Ente di adeguata disciplina delle sponsorizzazioni e/o degli accordi di collaborazione, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti, tenuto conto, altresì, delle nuove esigenze di pressante reperimento delle risorse economico-finanziarie per assicurare l'espletamento dei servizi all'utenza;
- in tal senso, è stato predisposto apposito schema di Regolamento, composto da n. 14 (quattordici) articoli, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 43 della L. 27.12.1997, n. 449;

VISTO l'art. 1 della L.R. 12.7.2011, n. 12;

VISTO l'art. 26 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il vigente T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L. n. 142/90, siccome recepita nell'Ordinamento siciliano con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 10/1991;

VISTA la L.R. n. 30/2000;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

VISTO il vigente Statuto Comunale,

PROPONE

per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta,

- **DI APPROVARE** il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti di sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione, composto da n. 14 (quattordici) articoli, nel testo che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- **DI DARE ATTO** che le disposizioni del Regolamento approvato con il presente atto revocano e sostituiscono ogni altra disposizione normativa in contrasto.

Racalmuto, lì 7.10.2014

IL SEGRETARIO GENERALE
in funzione di Responsabile di Settore
(Dott. Calogero FERLISI)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 1° comma della legge n. 142/90 come recepita dalla Regione Siciliana con Legge n. 48/91, modificata con le Leggi Regionali n. 23/98 e n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Il Responsabile del Settore, Dott. Calogero FERLISI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE E/O ACCORDI DI COLLABORAZIONE.

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento viene redatto in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della Legge n. 449/97 e dell'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché sulla base delle disposizioni relative al vigente CCNL Comparto Regioni-Autonomie Locali.

2. Le iniziative di sponsorizzazioni, nonché gli accordi di collaborazione tendono a favorire l'innovazione dell'organizzazione e la realizzazione di economie di bilancio, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.

3. L'ambito di applicazione riguarda, pertanto, tutti i servizi dell'Amministrazione Comunale, comprese la realizzazione di opere pubbliche.

Art. 2 - Contenuti della sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione

1. I contratti di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione possono essere conclusi con soggetti pubblici o privati, società ed imprese individuali, associazioni, fondazioni, cittadini e, in genere, con chiunque, in ragione della propria attività, si occupa di problematiche non in conflitto con l'interesse pubblico.

2. La conclusione del contratto tende alla realizzazione o acquisizione a titolo gratuito di interventi, servizi, prestazioni, beni o l'equivalente corrispettivo inerenti programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'Ente. Il risultato della sponsorizzazione e/o dell'accordo di collaborazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale e/o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'Ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende:

- per contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione, un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale e/o marchio in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
- per sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione, ogni contributo in beni, servizi, prestazioni, interventi o corrispettivi monetari equivalenti (in tal caso, sarà individuato un apposito capitolo di bilancio in entrata ai fini prefissati), provenienti da terzi a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale e/o marchio aziendale;
- per sponsor, il soggetto pubblico e/o privato che intende stipulare il contratto di sponsorizzazione;
- per spazio pubblicitario, lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la sua pubblicità.

Art. 4 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor

1. Il Responsabile del Settore di competenza, in relazione ai singoli progetti e/o attività di competenza, in funzione dell'entità delle esigenze e delle finalità da perseguire, pubblica un bando o avviso pubblico, indicando, tra l'altro, le categorie di soggetti da interessare, attraverso il quale invita gli stessi soggetti alla stipula di contratti di sponsorizzazione e/o collaborazione.

2. Del bando o dell'avviso è data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online, inserito nel sito internet del Comune di Racalmuto, eventualmente comunicato agli organi di stampa locali e con altre forme di pubblicità ritenute di volta in volta più convenienti per una

maggior conoscenza e partecipazione.

3. Il bando o l'avviso devono contenere, in particolare, i seguenti dati:

- l'oggetto della sponsorizzazione e/o contratto di collaborazione ed i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico capitolato o progetto di sponsorizzazione;
- l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario;
- le modalità ed i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.

4. L'offerta deve, in ogni caso, essere presentata in forma scritta ed indicare l'accettazione delle condizioni previste nel bando o avviso pubblico, nonché quelle previste dal capitolato o progetto di sponsorizzazione.

5. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:

- l'inesistenza delle condizioni a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 120 e segg. della Legge n. 689/81 ed ogni altra situazione considerata dalla Legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
- la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica e religiosa;
- l'eventuale nome del rappresentante legale o del soggetto munito del potere di rappresentanza;
- l'eventuale qualificazione in caso di effettuazione di lavori pubblici;
- l'impegno da parte dello sponsor ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.

6. Le offerte sono valutate dall'Ufficio Comunale competente, nel rispetto dei criteri stabiliti nel bando od avviso pubblico.

7. Qualora, tuttavia, un soggetto pubblico o privato offra spontaneamente contributi in beni, servizi, prestazioni o corrispettivi monetari equivalenti, al fine di rendere un servizio alla cittadinanza, nei casi di urgenza comprovata oppure nel caso di mancanza di offerte a seguito del bando od avviso pubblico, previa istruttoria degli effetti benefici, la Giunta Comunale può autorizzare la redazione del contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione.

8. Il contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile del Settore competente. In tale contratto viene anche autorizzata l'utilizzazione dello spazio pubblicitario espressamente indicato nel bando, avviso, capitolato o progetto di sponsorizzazione.

Art. 5 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione

1. Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi assegnati al Responsabile di Settore. In ogni caso, nel corso dell'anno, la Giunta Comunale può formulare indirizzi specifici al Responsabile di Settore per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base al presente Regolamento.

Art. 6 - Contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione

1. La gestione della sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto, nel quale sono, in particolare, stabiliti:
 - individuazione dell'oggetto del contratto;
 - valore della sponsorizzazione;
 - impegni e/o obblighi dello sponsor;

- modalità della veicolazione pubblicitaria della ragione sociale e/o marchio dello sponsor da parte dello sponsee;
- impegni e/o obblighi dello sponsor;
- lavori, servizi, etc. da eseguire a corrispettivo dell'attività dello sponsee;
- verifiche e controlli sulle attività dello sponsee;
- verifiche e controlli su attività dello sponsor;
- profili economici del rapporto contrattuale;
- recesso;
- inadempimenti e risoluzione del contratto;
- risoluzione controversie relative all'esecuzione del contratto;
- spese e disposizioni contrattuali finali.

Art. 7 - Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione

1. Le somme previste nei capitoli interessati alle sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione, che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerati risparmi di spesa.
2. I risparmi di spesa di cui al comma 1 possono essere destinati al finanziamento di altre iniziative istituzionali, secondo le indicazioni del bilancio.

Art. 8 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

1. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione qualora:

- ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- la/lo reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.

2. Sono, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione riguardanti:

- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Racalmuto in persona del suo Sindaco pro-tempore, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla citata Legge.

Art. 10 - Aspetti fiscali

1. Il valore della fatturazione della sponsorizzazione corrisponde all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa. La fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato.

2. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor (spazio pubblicitario) è pari all'importo di cui al comma precedente.

Art. 11 - Verifiche e controlli

1. Le sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazioni sono soggetti a periodiche verifiche da parte del Settore Comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.

2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor. La notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

Art. 12 - Riserva organizzativa

1. La gestione delle sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione sono effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale secondo la disciplina del presente Regolamento.

Art. 13 - Amministrazione in qualità di sponsor

1. L'Amministrazione Comunale può essa stessa assumere la veste di sponsor in relazione alle seguenti iniziative:

- per particolari manifestazioni od iniziative culturali, inerenti alla pubblicizzazione e/o valorizzazione di attività o beni culturali;
- per attività sportive ed altre attività sociali che abbiano rilevanza nazionale, regionale o provinciale, con particolare riferimento ad Associazioni e/o Società che operino nel settore dei portatori di disabilità o nella ricerca scientifica.

2. L'eventuale corrispettivo, consistente in servizi o in contributi in conto esercizio, deve esser in ogni caso previsto nel Settore competente ed allocato in opportuna posta del bilancio. Il Responsabile del Settore competente, sulla base dell'indicazione della Giunta Comunale o dell'Assessore competente, provvederà alla relativa imputazione economica, mediante sottoscrizione di apposito contratto con lo sponsee. In caso di importi di sponsorizzazione superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00), è necessaria l'emissione di apposito bando pubblico, nel quale dovranno essere indicate le motivazioni della sponsorizzazione, i contenuti del contratto di sponsorizzazione, i servizi o i contributi in conto esercizio che si intende corrispondere. Il bando dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e pubblicizzato sul sito internet del Comune di Racalmuto.

Art. 14 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di Legge vigenti in materia.

- in prosecuzione -

Il **PRESIDENTE**, procedendo con il successivo argomento posto all'O.d.G. dell'odierna adunanza, dà lettura della proposta di deliberazione, avente ad oggetto: "Regolamento per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione", dando per integralmente letti e conosciuti lo schema di regolamento allegato e gli atti tutti a corredo della stessa. Invita, quindi, il Consiglio Comunale a procedere alla relativa discussione.

Chiede di intervenire il Cons. **ZUCCHETTO**, la quale propone di emendare l'art. 3, comma 1, dello schema di regolamento in discussione, eliminando, all'linea 2, le seguenti parole: "ogni contributo in beni, servizi, prestazioni, interventi o corrispettivi monetari equivalenti", che vengono sostituite dalle seguenti: "ogni contributo in corrispettivi monetari". Propone, inoltre, nello stesso senso, di modificare l'art. 4, co. 7, dello schema di regolamento in argomento, eliminando le seguenti parole: "contributi in beni, servizi, prestazioni o corrispettivi monetari equivalenti", che vengono sostituite dalle seguenti: "contributi in corrispettivi monetari".

Sulle proposte di emendamento presentate, il **SEGRETARIO GENERALE**, in funzione di Responsabile del Settore IV-Servizi Culturali ed Assistenziali, esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Considerato che nessun altro Consigliere Comunale chiede di intervenire, il **PRESIDENTE**, preliminarmente, sottopone ad unica votazione, trattandosi di stessa modifica in due distinti articoli, le proposte di emendamento, formulate dal Cons. Zucchetto.

Esperita la votazione a scrutinio palese e per alzata di mano, il **PRESIDENTE** accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti e votanti	13
Favorevoli	05
Contrari	08 (MANTIONE, MORGANTE, PAGLIARO, GAGLIARDO, MATTINA, M.G., MANIGLIA, TUFARULO e GUAGLIANO)
Astenuti	--

Le proposte di emendamento, formulate dal Cons. Zucchetto, vengono, dunque, respinte.

Poiché nessun altro Consigliere Comunale chiede di intervenire, il **PRESIDENTE** sottopone a votazione la proposta di deliberazione in trattazione.

Esperita la votazione a scrutinio palese e per alzata di mano, il **PRESIDENTE** accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti e votanti	13
Favorevoli	08
Contrari	05 (DI VITA, LEONE, ZUCCHETTO, ROMANO e RIZZO)
Astenuti	--

La proposta di deliberazione in discussione viene, quindi, approvata.

Indi,

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'esito delle superiori votazioni,

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione in trattazione.

A questo punto, il SINDACO comunica che si recherà prossimamente con il Cons. Guagliano, Vice Presidente del Consiglio Comunale, in rappresentanza del Comune, ad Hamilton (Canada), cittadina gemellata con questo Comune di Racalmuto, poiché ivi risiede una Comunità di numerosi Racalmutesi. Comunica, inoltre, la richiesta presentata dal personale dipendente di eliminare un rientro pomeridiano, aumentando le ore lavorative giornaliere, sulla quale già è espressa favorevolmente la maggioranza delle organizzazioni sindacali.

* * *

Il PRESIDENTE, quindi, considerato che nessun altro Consigliere Comunale chiede di intervenire ed esauriti i punti all'ordine del giorno dell'odierna adunanza, dichiara chiusa la seduta consiliare, essendo le ore 22,00.

Dopo la lettura e conferma il verbale viene sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO

M. Morgante

Morgante M. 16/4

IL PRESIDENTE

I. Martone

I. Martone

IL SEGRETARIO GENERALE

Dot. Calogero Ferlisi

Calogero Ferlisi

**COMUNE DI RACALMUTO
PROVINCIA DI AGRIGENTO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N.**

Il Segretario Generale

Su conforme dichiarazione del messo comunale

CERTIFICA

Che il presente atto è stato pubblicato

All'albo pretorio on-line dal _____ al _____

per quindici giorni consecutivi e che contro di esso non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna

Racalmuto li _____

Racalmuto li _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi

Dell'art. 12 della L.R. 44/91;

Racalmuto li _____ Il Segretario Generale _____